



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. \_\_\_\_\_, integrato da motivi aggiunti, proposto da \_\_\_\_\_, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore \_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Licata (cod. fisc.: LCTGRL84H21A089N), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- della Determinazione n. M\_D E21831 REG2021 0013098 del 1° luglio 2021, recante il verbale degli accertamenti sanitari, al cui esito la ricorrente è stata ritenuta “inidonea” all'ammissione di giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito, per l'anno scolastico 2021-2022 e conseguentemente esclusa dal

concorso;

- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da*

-della determinazione n. M\_D GMIL REG2021 0356000 di protocollo del 4 agosto 2021, con cui il vice direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha approvato le graduatorie di merito del concorso, per esami, per l'ammissione di 100 giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito "Nunziatella" e "Teulié" per l'anno scolastico 2021-2022, per la parte in cui non contempla la ricorrente nella graduatoria per i 40 posti per il 3° liceo classico (art. 1, lett. a; art. 2, lett. a) e di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, in ogni caso, della graduatoria

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021, il cons.

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover confermare il Decreto Cautelare n. 4089 del 22.7.2021;

Rilevato che, con relazione del 31.8.2021, depositata dall'organo verificatore in data 1.9.2021, risulta acclarata l'idoneità sanitaria della candidata alla procedura concorsuale *de qua*;

Ravvisata l'opportunità di ordinare al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nell'elenco di convocazione impugnato;

Rilevato che l'atto per motivi aggiunti risulta correttamente notificato ad almeno un controinteressato intimato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa

della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei 10 (dieci) giorni successivi all'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), conferma il Decreto Cautelare n. 4089 del 22.7.2021, ordina incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, nelle more, ammette la candidata "*con riserva*" ed "*in soprannumero*" a frequentare le lezioni.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Presidente, Estensore

, Consigliere

, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.